



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 7 del 18/02/2017

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

L'anno **2017**, addì **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **10:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenza	Assente
1	MORANDINI ALESSANDRO	SI	NO
2	DOVINA ELENA	SI	NO
3	SORLINI ANTONIO	SI	NO
4	BASSANESI LUCA	SI	NO
5	GAIONI VALENTINA	SI	NO
6	ALBERTINELLI PIETRO	SI	NO
7	FERRARI DIEGO	SI	NO
8	ALBERTINELLI ALBA	SI	NO
9	MININI RICCARDO	NO	SI
10	INVERSINI STEFANO	NO	SI
11	CHINI PAOLO	SI	NO

Presenti: 9 Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Cortesi** che provvede alla redazione del presente verbale .

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Alessandro Morandini**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

Prende la parola l'Assessore Dovina Elena, la quale ricorda che la presente deliberazione è propedeutica al bilancio e con la stessa vengono confermate tutte le aliquote anche per l'impossibilità contenuta nella Legge Finanziaria di aumento. Passa poi ad illustrare le singole aliquote di IMU e TASI ed i servizi indivisibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 1 comma 639 della Legge nr. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che: *"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"* ;
- La disciplina della suddetta imposta è indicata nei commi dal nr. 639 al nr. 714 dell' art. 1 comma 639 della Legge nr. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- L'art. 13 comma 6, del D.L. nr. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011 – stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446/1997, possono modificare – in aumento o in diminuzione – l'aliquota di base di 0,3 punti percentuali;
- L'art. 13 comma 7, del D.L. nr. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011 – stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale;
- La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, nr. 3/DF del 18/05/2012 al punto 5 – aliquote – afferma: *"Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione."*;

OSSERVATO che:

- Ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs. nr. 23/2011 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. nr. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 133/1994 ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT, nel quale il Comune di Angolo Terme è classificato totalmente montano;
- L'art. 13 comma 9, del D.L. nr. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011 – stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, sino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli (IACP), istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. nr. 616/1997;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO inoltre che la succitata legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul Bilancio Comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario pertanto assumere le seguenti determinazioni in materia di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

- Determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e delle relative detrazioni;
- Individuare i servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- Determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e delle relative detrazioni

VISTA la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11/2015, con la quale sono state determinate aliquote e detrazioni per imposta municipale propria (imu) e tributo per i servizi indivisibili (tasi) per l'anno 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO opportuno con la presente deliberazione procedere alla conferma delle medesime aliquote e detrazioni per imposta municipale propria (imu) e tributo per i servizi indivisibili (tasi) approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11/2015;

VISTI gli art. 9 e 14 commi 1 e 6 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

VISTO il d.Lgs. nr. 446/1997;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169, della Legge nr. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

PRESO ATTO che:

- Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (art. 13 comma 15 del del D.L. nr. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011)
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2 terzo periodo del D.Lgs. nr. 446/1997;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Rag. Giuseppe Maffessoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di confermare per l'annualità 2016 le medesime aliquote e detrazioni per imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36/2014 di seguito riepilogate:

IMU

- 0,90% aliquota base
- 0.76% per le categorie catastali D
- 0,70% per le categorie catastali C1 – C3 – C4;
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 del soggetto passivo e relative pertinenze, e per le unità immobiliari assimilate (nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.) all'abitazione principale;

TASI

- aliquota unica del 0,10% per l'applicazione del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI) disciplinato dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge nr. 147/2013

2) di precisare per l'importo TASI, come stabilito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

3) Di **precisare** che le riduzioni di imposta IMU non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato;

4) Di **determinare** per l'anno 2016 per quanto riguarda l'IMU per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 del soggetto passivo e relative pertinenze, e per le unità immobiliari assimilate (nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.) all'abitazione principale, le detrazioni d'imposta IMU, fino a concorrenza del suo ammontare, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) Di **individuare**, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

individuazione del servizio	importi	note
illuminazione pubblica	€ 110.800,00	
Servizi di Manutenzione e gestione edifici scolastici	€ 67.380,00	
Servizi di Polizia Locale	€ 34.000,00	escluse spese finanziate da proventi violazioni codice della strada
Gestione rete stradale (viabilità, segnaletica, manutenzione)	€ 8.000,00	escluse spese finanziate da proventi violazioni codice della strada
Servizi Sgombero Neve	€ 45.000,00	
Servizi Cimiteriali	€ 22.000,00	
Servizio Anagrafe e Stato Civile	€ 28.000,00	

totale € 315.180,00

- 6) Di **dare atto** che non è prevista alcuna detrazione d'imposta TASI;
- 7) Di **precisare** che ai sensi dell'art. 32, comma 5, del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (I.U.C.) è a carico dell'affittuario la percentuale del 10% del tributo TASI;
- 8) Di **dare atto** dell'avvenuto rispetto dell'art. 1 comma 677 della Legge nr. 147/2013;
- 9) Di **delegare** il responsabile del servizio tributi ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10 comma 4 lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 10) Di **prendere atto** dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;
- 11) Di **dichiarare** infine, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Alessandro Morandini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Cortesi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.angolo-terme.bs.it (ex art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Angolo Terme, addì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Cortesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, addì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Cortesi